

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1183 del 12/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/13, intestata a INFIA S.R.L. per lo stabilimento di produzione laminati plastici per imballaggi alimentari, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1232 del 12/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/13, intestata a INFIA S.R.L. per lo stabilimento di produzione laminati plastici per imballaggi alimentari, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/2013 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – INFIA S.R.L., con sede legale in Comune di Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85 - Protocollo istanza del SUAP di Bertinoro n. 11940/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici per imballaggi alimentari, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85.”*, rilasciata dal Comune di Bertinoro alla ditta richiedente in data 24/12/2013 con Atto Prot. Com.le 20611;

Atteso che la Determinazione sopracitata è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- Determinazione n. 3238 del 22/10/2014 Prot. Prov.le 98606 relativa a modifica non sostanziale, notificata dal Comune di Bertinoro in data 17/11/2014 con Atto Prot. Com.le 18533;
- Determinazione n. 685 del 12/03/2015, Prot. Prov.le 25788 del 13/03/2015 relativa a modifica non sostanziale, notificata dal Comune di Bertinoro in data 20/03/2015 con Atto Prot. Com.le 4923;
- Determinazione n. 2340 del 25/08/2015, Prot. Prov.le 74264 relativa a modifica sostanziale, rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 27/08/2015 con Atto Prot. Com.le 14814;
- Determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-3091 del 30/08/2016 rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 13/09/2016 con Atto Prot. Com.le 16626;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B “EMISSIONI SONORE”, il Nulla Osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 11/10/2018, acquisita ai Prot. Com.li 18687-18688-18689-18690 e da Arpae al PGFC/2018/17659 del 12/10/2018, da **INFIA S.R.L.** nella persona del Sig. Montaguti Giuseppe, in qualità di Amministratore Delegato, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 85, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata relativa allo stabilimento di packaging alimentare sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 85, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/11/2018 Prot. Com.le 20405, acquisita al PGFC/2018/19035, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione integrazioni;

Considerato che in data 10/12/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita al PGFC/2018/20795;

Tenuto conto che in data 18/12/2018, 22/01/2019 e 12/02/2019 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita rispettivamente al PGFC/2018/21367 e PG/2019/11181-23312;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: rapporto istruttorio acquisito in data 19/02/2019, ove si propone la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla Osta acustico: Atto Prot. Com.le 4593 del 11/03/2019, acquisito al PG/2019/39563 del 12/03/2019, a firma del Capo Settore Edilizia e Urbanistica e referente SUAP del Comune di Bertinoro, ove si propone la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. 2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/2013 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – INFIA S.R.L., con sede legale in Comune di Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85 - Protocollo istanza del SUAP di Bertinoro n. 11940/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici per imballaggi alimentari, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85."*, rilasciata dal Comune di Bertinoro alla ditta richiedente in data 24/12/2013 con Atto Prot. Com. le 20611, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Ricci Elmo e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/2013** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – INFIA S.R.L., con sede legale in Comune di Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85 - Protocollo istanza del SUAP di Bertinoro n. 11940/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione laminati plastici per imballaggi alimentari, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani 85."*, rilasciata dal Comune di Bertinoro alla ditta richiedente in data 24/12/2013 con Atto Prot. Com.le 20611, **come segue:**
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n.2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/2013.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Ricci Elmo, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 2862 del 13/12/2013 Prot. Prov.le 147137/13 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio a INFIA. S.R.L. e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 24/12/13 prot. 20611, successivamente aggiornata in data 17/11/14 prot. n. 18533, in data 23/03/15 prot. 4923, in data 27/08/15 prot. 14814 e in data 13/09/16 prot. 16626.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E59 "Siliconatore (Infia 2)" a servizio di due linee di estrusione esistenti, precedentemente non sottoposte ad aspirazione, e della nuova emissione E60 "Ciclone separatore (Infia 3) derivante da una linea di macinazione.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2018/19072 del 09/11/2018, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione delle modifiche in oggetto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, in quanto tali modifiche non rientrano in una delle casistiche per le quali la nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, stabilisce di richiedere una specifica valutazione in merito alle emissioni in atmosfera.

Con nota PG/2019/24702 del 14/02/19 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E59 – SILICONATURA - Il nuovo punto di emissione E59 è all'interno della linea denominata INFIA 2 ed è asservito a un siliconatore; lo stesso è a servizio di due linee di estrusione di polipropilene già attive. Qui avviene che le scaglie di polipropilene, caricate automaticamente negli estrusori, vengono trasformate attraverso la fusione in laminato continuo sul quale viene spruzzata la miscela di acqua e silicone per impedire l'effetto adesivo tra le spire delle bobine e renderla funzionale per la termoformatura. Tale operazione è già presente nel ciclo produttivo di INFIA, ma la ditta richiede questo nuovo punto di emissione per migliorare la salubrità all'interno del reparto interessato; infatti l'applicazione del silicone comporta la produzione di aerosol che si disperde nell'ambiente di lavoro. In tale punto di emissione la ditta dichiara di installare un filtro a tessuto a più strati che, come accertato nel corso del sopralluogo del 15/1/2019, serve a contenere gli aerosol prodotti dall'attività. Inoltre all'atto dell'ispezione e con integrazioni del 18/1/2019 la Ditta dichiara di provvedere a installare anche un pressostato differenziale e annotare in apposito registro la manutenzione e la sostituzione periodica di tale filtro. La tipologia di attività non è compresa nei CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, tuttavia in considerazione delle emissioni contenenti solventi (il prodotto è volatile) e in relazione al fatto che l'attività produce polveri,

richiamato il punto 4.4 della DGR 2236/09 e smi, che fissa per le varie attività del Settore Produzione articoli in gomma e materie plastiche valori limite di COV pari a 20 mg/Nmc e di polveri pari a 10 mg/Nmc, si propongono analoghi valori anche per questa attività. Richiamato quanto sopra e considerando i valori limite fissati per le già esistenti attività si propongono per tale punto nuovo E59 i limiti e le prescrizioni riportati sopra. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo del monitoraggio annuale sul punto di emissione E59 per i soli COV;
- eseguire monitoraggio in sede di messa a regime del nuovo punto di emissione E59;
- annotare sull'apposito registro i controlli sul pressostato e le manutenzioni effettuate sul filtro.

EMISSIONE E60 – CICLONE SEPARATORE - Il nuovo punto di emissione, E60 è all'interno dell'edificio denominato INFIA 3 ed è asservito a un ciclone separatore collocato al termine di una linea di macinazione. In questo nuovo punto il ciclo produttivo inizierà con l'attività di macinazione del mulino caricato di polietilene tereftalato (PET); le scaglie di propilene così ottenute cadono nella tramoggia e sono trasportate ad un ciclone separatore che provvederà a separare le scaglie atte alla produzione (che cadranno in big-bag) dalle polveri di particolato che verranno espulse in atmosfera, previo trattamento con filtro a tessuto. A seguito di un sopralluogo effettuato nella ditta in data 15/01/2019 si è verificato inoltre che vi è un secondo mulino come da planimetria dislocato sul lato dell'edificio denominato INFIA 3; la ditta ha dichiarato che tale mulino non produce alcuna emissione in atmosfera essendo collegato a due cicloni separatori posti all'interno dell'edificio INFIA 3; tali cicloni sono dotati di appositi filtri a calze posti sullo scarico dell'aria e atti ad impedire qualunque dispersione di particolato nell'ambiente.

Vista la tipologia di attività si ritiene che sia compresa nei Criteri CRIAER punto 4.5.1 *“Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare”*, dove vengono fissati i limiti di 20 mg/Nmc di materiale particellare, e all'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* punto 2 della D.G.R. 2236/09 e smi, che fissa un valore limite di polveri di 10 mg/Nmc, quindi, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo C. *“Prescrizioni generali”* punto 1) dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si ritiene di fissare il limite più restrittivo della D.G.R. 2236/09 e le prescrizioni del CRIAER. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo del monitoraggio annuale sul punto di emissione nuovo E60;
- eseguire monitoraggio in sede di messa a regime del nuovo punto di emissione E60;
- annotare sull'apposito registro le manutenzioni effettuate sul filtro e le sue sostituzioni.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento, non oggetto di modifica, si mantengono le condizioni e le prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 24/12/13 prot. 20611, successivamente aggiornata in data 17/11/14 prot. n. 18533, in data 23/03/15 prot. 4923, in data 27/08/15 prot. 14814 e in data 13/09/16 prot. 16626.

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle valutazioni sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 24/12/13 prot. 20611, successivamente aggiornata in data 17/11/14 prot. n. 18533, in data 23/03/15 prot. 4923, in data 27/08/15 prot. 14814 e in data 13/09/16 prot. 16626, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/10/2018 P.G.N. 18687, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera derivanti da impianti termici civili la cui potenzialità termica complessiva risulta < 3MWt e pertanto non sono soggetti alla

presente autorizzazione:

EMISSIONE N. E19 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI (114 kW a metano)

EMISSIONE N. E20 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI (114 kW a metano)

Resta fermo che, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, tali impianti termici civili sono soggetti alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di packaging alimentare, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E4 - ESTRUSORE POLIPROPILENE SEMPLICE (INFIA 1)

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI N. E6 - E7 - MACCHINA DA STAMPA (INFIA 1)

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE N. E8 - ESTRUSORE POLIPROPILENE SEMPLICE (INFIA 2)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E9 - ESTRUSORE POLIPROPILENE CARICATO (INFIA 2)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI N. E10 - E11 - ESTRUSORE POLIPROPILENE SEMPLICE (INFIA 2)

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E13 – TERMOFORMATRICI ALVEOLI (INFIA 2)

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E14 - ESTRUSORE POLIETILENE (INFIA 3)

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E16 - ESTRUSORE POLIETILENE (INFIA 3)

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E17 - ESTRUSORE POLIETILENE (INFIA 3)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E18 - ASPIRAZIONE POLVERI IMPIANTI POLIETILENE (INFIA 3)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato differenziale

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E21 - POMPA VUOTO TERMOFORMATRICI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONI N. E22 - E23 - E24 - E25 - SILI STOCCAGGIO POLIPROPILENE (INFIA 1)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	1	h/g

EMISSIONI N. E26-E27-E28-E29-E30-E33-E34-E35 -SILI STOCCAGGIO POLIPROPILENE (INFIA 2)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	1	h/g

EMISSIONE N. E31 - SILO STOCCAGGIO CaCO₃ (INFIA 2)**EMISSIONE N. E32 - SILO STOCCAGGIO TALCO (INFIA 2)**

Impianti di abbattimento: filtri a maniche

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	1	h/g

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento dichiarate. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 16**.

EMISSIONE N. E36 - ESTRUSORE POLIPROPILENE CARICATO (INFIA 2)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E37 - ESTRUSORE POLIETILENE (INFIA 3)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E38 – ARIA TRASPORTO PNEUMATICO POLIETILENE (INFIA 3)

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONI N. E39- E40 - ESTRUSORE POLIPROPILENE SEMPLICE (INFIA 2)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E41 – TRASPORTO PNEUMATICO POLIETILENE (INFIA 3)

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E42 – IMPIANTO CARICAMENTO AUTOMATICO LINEA POLIETILENE (INFIA 3)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E43 – IMPIANTO CARICAMENTO AUTOMATICO POLIPROPILENE SEMPLICE (INFIA 1)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E45 – IMPIANTO CARICAMENTO AUTOMATICO POLIPROPILENE CARICATO – IMPIANTO MISCELATORE POLIPROPILENE CARICATO (INFIA 2)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	27.800	Nmc/h
Altezza minima	12,7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E46 – IMPIANTO CARICAMENTO AUTOMATICO MINERALI DI CARICA (TALCO) (INFIA 2)**EMISSIONE N. E47 – IMPIANTO CARICAMENTO AUTOMATICO MINERALI DI CARICA (CARBONATI) (INFIA 2)**

Impianti di abbattimento: filtri a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E48 – LAVAGGIO PEZZI MECCANICI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nmc

EMISSIONE N.E49–SGRASSAGGIO COMPONENTI MECCANICI SEMPLICI, CALAMAI, CLICHET, RULLINI DA STAMPA

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E54 – OFFICINA (postazione saldatura)

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi senza rigenerazione

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E55 - MACCHINA DA STAMPA (INFIA 1)

Portata massima	5.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI N. E56 – DECONTAMINATORI

Impianto di abbattimento: filtro carboni attivi senza rigenerazione e cicloni separatori

Portata massima	25.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONI N. E57 ed E58 – ALVEOLATRICI (INFIA 2)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E59 – SILICONATORE (INFIA 2)

Impianto di abbattimento: filtro a tasche con pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E60 – LINEA DI MACINAZIONE --CICLONE SEPARATORE (INFIA 3)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

2. Relativamente alle emissioni **E6, E7 ed E55 Macchine da stampa** la Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 16., sul quale annotare almeno mensilmente i consumi di inchiostri, validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali materiali. Tali consumi non devono essere superiori a **50 kg/giorno** e complessivamente a **10.000 kg di inchiostro all'anno**.
3. Relativamente alle **emissioni E18, E38, E41, E42, E43, E46, E47 ed E59** la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione indicati per il parametro "Polveri" ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alle emissioni per tale parametro, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza
 - almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, per le **emissioni E18, E38, E41, E42, E43, E46, E47**;
 - almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia a sostituzione, per l'**emissione E59**,devono essere annotate in apposito **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
4. Relativamente alle **emissioni E31 ed E32** la Ditta è tenuta all'effettuazione di ispezioni agli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento devono essere annotate in apposito **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
5. Relativamente alla emissione **E54 Officina (postazione saldatura)**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla **annotazione mensile** dei consumi di filo da saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul **registro** di cui al punto 16. I consumi mensili di filo da saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 30**.
6. I carboni attivi di cui all'impianto di abbattimento della **emissione E56** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale, previa annotazione della data e dei quantitativi sostituiti sul registro di cui al successivo punto 16.
7. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento

sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico del parametro “Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)” il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013, mentre per il parametro “Sostanze organiche volatili” il metodo di riferimento è UNI EN 13649:2002. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

8. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E57 ed E58**, entro tre anni dalla data del rilascio del precedente aggiornamento di AUA, avvenuto in data 13/09/16; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
9. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E59 ed E60**, entro tre anni dalla data del rilascio del presente aggiornamento di AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
10. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Bertinoro, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E57, E58, E59 ed E60**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
11. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
12. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E57, E58, E59 ed E60** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per tutti gli inquinanti per cui viene stabilita una concentrazione massima ammessa) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
13. I monitoraggi periodici che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E4, E8, E9, E10, E11, E13, E14, E16, E17, E21, E36, E37, E39, E40, E45, E48, E49, E56, E57, E58, E59** (per il solo parametro “Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)”) **ed E60** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. In caso di riattivazione delle **emissioni E10 ed E11**, temporaneamente inattive, la Ditta deve provvedere a darne comunicazione preventiva tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Bertinoro, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e ad effettuare i prescritti monitoraggi di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
15. La Ditta dovrà **annotare** sul registro di cui al successivo punto 16. le manutenzioni effettuate sul filtro di cui alla **emissione E60** e le relative sostituzioni.
16. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materie prime, così come precisato al precedente punto 2, relativamente alle **emissioni E6, E7 ed E55**, e al precedente punto 5, relativamente all'**emissione E54**;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E18, E38, E41, E42, E43, E46, E47 ed E59**, così come richiesto al precedente punto 3;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E31 ed E32**, così come richiesto al precedente punto 4;
- dovranno essere annotate le date ed i quantitativi di carboni attivi sostituiti all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E56**, così come richiesto al precedente punto 6;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E60**, così come richiesto al precedente punto 15.

EMISSIONI SONORE

(Art. 8 comma 6 L.445/1995)

Vista la Istanza di Modifica Sostanziale di AUA presentata dalla Ditta INFIA S.r.l. in data 11.10.2018, prot. Comune di Bertinoro nn. 18687, 18688, 18698, 18690;

Dato atto che la Ditta Infia S.r.l. svolge, presso lo stabilimento sito in via Caduti di via Fani n. 85, attività di "produzione di imballaggi in plastica per alimenti";

Dato atto che:

- con determinazione n. 2862 del 13.12.2013 era stata adottata, dalla Provincia di Forlì-Cesena, Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di laminati plastici per imballaggi alimentari, sito in via caduti di via Fani, n. 85, a Bertinoro, della Ditta INFIA s.r.l.;
- la determinazione sopracitata è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:
 - Determinazione n. 3283 del 22.10.2014 Prot. Prov.le 98606 relativa a modifica non sostanziale;
 - Determinazione n. 685 del 12.03.2015 Prot. Prov.le 25788 relativa a modifica non sostanziale;
 - Determinazione n. 2349 del 25.08.2015 Prot. Prov.le 74264 relativa a modifica sostanziale;
 - Determinazione Dirigenziale di A.R.P.A.E. - SAC Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-3091 del 30.08.2016 relativa a modifica sostanziale;
- L'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata comprende anche il Nulla Osta acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta ad integrazione dell'istanza di Modifica di AUA, acquisita al prot. com.le n. 23063 del 18.12.2018, costituita dal documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" a firma del TCA geom. Biguzzi Marcello;

Dato atto che tale documentazione è stata trasmessa ad Arpae, Servizio Territoriale Distretto di Forlì, dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. 23200 del 19.12.2018;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 23209 del 19.12.2018;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae n. 34498 del 04.03.2019, acquisito al protocollo Comunale n. 4067 del 04.03.2019;

Preso atto che il procedimento avviato dall'azienda è finalizzato, tra l'altro, alla Valutazione di Impatto Acustico relativa alla costruzione di due nuovi mulini che andranno a inserirsi nel ciclo produttivo aziendale all'interno di due locali attualmente utilizzati a deposito nel capannone Infia 3: "MU1" situato di fronte a via caduti di via Fani e MU2 posto sul retro; solo il primo è dotato di punto di emissione in atmosfera;

Preso atto delle "Conclusioni" del parere Arpa prot. PGFC 2017/0003167, che di seguito si riportano:

"per quanto sopra, vista la valutazione di impatto acustico a firma del TCA geometra Biguzzi Marcello, considerato che, sulla base della stessa, l'attività, tenuto conto degli interventi di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si rilevano elementi ostativi.

Considerato che Codesto Comune ha già rilasciato all'attività il Nulla Osta Acustico ex art. 8 della L. 447/95 (allegato 3 della Det. n. 2862 del 13/12/2013),

si propone che lo stesso venga aggiornato aggiungendo alle prescrizioni 1 e 2 dell'atto vigente, che si richiamano, i punti 3) e 4) 5) e 6), come di seguito:

"1. i portoni presenti negli stabilimenti Infia 1 ed Infia 2 posti su Via Caduti di Via Fani e Via Santa Croce e comunque in direzione dei ricettori sensibili dovranno essere mantenuti chiusi durante il periodo notturno;

2. non dovranno essere effettuate operazioni di carico scarico verso i clienti esterni in periodo notturno in corrispondenza degli stabilimenti denominati Infia I ed Infia 2.

3. Durante l'attività dei due nuovi mulini dovranno essere mantenute le porte/finestrature degli ex depositi ove saranno alloggiati i mulini (denominate MU1 e MU2) chiuse.

4. A verifica del quanto valutato dal TCA dovrà essere effettuato, in periodo notturno, una misura fonometrica in corrispondenza del ricettore R4 al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno presso detto recettore; dette misure dovranno essere effettuate, in periodo notturno, con il mulino MU1 in funzione a pieno carico, e attività della ditta a regime in detto periodo; dovrà, inoltre essere, verificata l'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive.

5. Gli esiti delle misure di cui al punto precedente dovranno essere inviate entro tre mesi dall'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale in una relazione tecnica.

6. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione del recettore R4, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 5); in tal caso dovrà essere presentata comunicazione di modifica (ex art. 6 DPR. 59/2013), se necessaria, tesa a variare le condizioni di esercizio autorizzate, in modo che sia comunque garantito lo svolgimento dell'attività nel pieno rispetto dei limiti acustici, previsti dalla normativa vigente.

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge."

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento valutazione di impatto acustico prot. 4570 del 11.03.2019;

PRESCRIZIONI

1. I portoni presenti negli stabilimenti Infia 1 ed Infia 2 posti su Via Caduti di Via Fani e Via Santa Croce e comunque in direzione dei ricettori sensibili dovranno essere mantenuti chiusi durante il periodo notturno;

2. Non dovranno essere effettuate operazioni di carico scarico verso i clienti esterni in periodo notturno in corrispondenza degli stabilimenti denominati Infia I ed Infia 2.

3. Durante l'attività dei due nuovi mulini dovranno essere mantenute le porte/finestrature degli ex depositi ove saranno alloggiati i mulini (denominate MU1 e MU2) chiuse.

4. A verifica del quanto valutato dal TCA dovrà essere effettuato, in periodo notturno, una misura fonometrica in corrispondenza del ricettore R4 al fine di verificare il rispetto del limite di immissione

differenziale notturno presso detto recettore; dette misure dovranno essere effettuate, in periodo notturno, con il mulino MU1 in funzione a pieno carico, e attività della ditta a regime in detto periodo; dovrà, inoltre essere, verificata l'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive.

5. Gli esiti delle misure di cui al punto precedente dovranno essere inviate entro tre mesi dall'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale in una relazione tecnica.

6. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione del recettore R4, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 5); in tal caso dovrà essere presentata comunicazione di modifica (ex art. 6 DPR. 59/2013), se necessaria, tesa a variare le condizioni di esercizio autorizzate, in modo che sia comunque garantito lo svolgimento dell'attività nel pieno rispetto dei limiti acustici, previsti dalla normativa vigente.

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.